



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.03.2005  
COM(2005) 96 definitivo

2003/0134 COD

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, punto (c) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio relativa alla  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI  
DELLE IMPRESE VERSO I CONSUMATORI NEL MERCATO INTERNO E CHE  
MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE DEL CONSIGLIO, LE DIRETTIVE  
97/7/CE, 98/27/CE E 2002/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO NONCHÉ IL REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (“DIRETTIVA SULLE PRATICHE  
COMMERCIALI SLEALI”)**

CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE  
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, punto (c) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio relativa alla  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese verso i consumatori nel mercato  
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, le direttive 97/7/CE,  
98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché il regolamento  
(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sulle pratiche  
commerciali sleali”)**

**1. INTRODUZIONE**

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, punto (c) del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

**2. ANTEFATTI**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2003) 356 def. – 2003/0134 COD):	20 giugno 2003.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	29 gennaio 2004.
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	20 aprile 2004.
Data di adozione della posizione comune:	15 novembre 2004 (maggioranza qualificata).
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura	24 febbraio 2005

**3. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta si prefigge come obiettivo la rimozione degli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno relativo a beni e servizi al dettaglio in seguito alla frammentazione delle regolamentazioni nazionali, con relativi costi e incertezze per le

imprese, nonché alla diversità delle norme in tema di protezione dei consumatori che ne compromette la fiducia.

Essa persegue tale obiettivo istituendo a livello comunitario un quadro comune per la regolamentazione delle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori (segnatamente nella pubblicità e nella commercializzazione) che ledono gli interessi economici di questi ultimi. L'elemento chiave di tale dispositivo è il divieto generale di praticare metodi commerciali sleali, basato su criteri comuni per determinare se una pratica commerciale sia sleale. Ai fini di una maggiore certezza del diritto tale proibizione è integrata dall'ulteriore elaborazione di due tipologie chiave di pratiche sleali, ossia le pratiche ingannevoli e quelle aggressive, e di una "lista nera" di pratiche considerate sleali in qualsiasi circostanza e pertanto sempre vietate.

#### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

##### **4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione**

La Commissione può accogliere tutti i 19 emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Essi scaturiscono da un accordo di compromesso raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel corso della seconda lettura. Gli emendamenti sono in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione e mantengono l'equilibrio di interessi raggiunto nella posizione comune.

#### **5. CONCLUSIONI**

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.